



SENTENZA N.68/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Il Giudice

Carola Corrado

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio introdotto con il ricorso in materia di pensione iscritto al n. **73193**
del registro di Segreteria proposto da:

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

appresentati e difesi dagli avv.ti Vincenzo Riccardi e Clementina Di Rosa e con essi elettivamente domiciliata in Napoli, Corso A. Lucci n. 137, pec vincenzoriccardi@avvocatinapoli.legalmail.it

contro

- **I.N.P.S.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Di Ronza (C.F. DRNNCL72M19F839Y) e con il medesimo domiciliato in Napoli, alla via A. De Gasperi, n. 55 (Fax: 081 19926336 – pec: avv.nicola.dironza@postacert.inps.gov.it);

- **Comune di Napoli**, in persona del legale rappresentante p.t. come assistito e difeso dall'Avvocatura Municipale

Esaminati gli atti ed i documenti della causa;

Uditi nell'udienza del 7 febbraio 2023 l'avv. Di Rosa, per i ricorrenti, e l'avv. Di Ronza, per INPS

Ritenuto in

FATTO

I ricorrenti agivano in riassunzione in seguito alla sentenza n. 2978 del 30.06.2020, con la quale l'adito Tribunale di Napoli dichiarava la sussistenza della giurisdizione contabile in ordine alla domanda avente ad oggetto la misura del trattamento pensionistico.

Nel ricorso era riportato il contenuto di quello depositato presso il Tribunale, nel quale si spiegava che i ricorrenti erano stati dipendenti del comune di Napoli con diversa decorrenza, andando in quiescenza prima dell'entrata in vigore del CCNL del 21 maggio 2018 e relativo al periodo 1° gennaio 2016 –

31 dicembre 2018. In tale contratto era stato previsto un incremento degli stipendi tabellari che doveva comportare anche un incremento ai fini della determinazione della pensione.

Per essi non vi era stato però alcun adeguamento pensionistico.

Si illustravano quindi le proprie ragioni giuridiche e si dava atto che il comune nella propria memoria eccepiva l'inesistenza di un termine perentorio per l'aggiornamento del trattamento pensionistico e del TFS e l'avvenuta trattenuta previdenziale e il versamento dei contributi, mentre INPS nella memoria faceva presente che stava provvedendo alla riliquidazione TFS ed eccepiva il difetto di giurisdizione sui profili pensionistici.

In conclusione, gli istanti chiedevano a questo giudice di:

«1) accertare il diritto dei ricorrenti al ricalcolo del rateo di pensione in forza degli articoli 64, 65 e Tabella A del CCNL del 2018;

2) condannare l'INPS al pagamento del rateo di pensione aggiornato nonché al pagamento degli arretrati sulla pensione dalla maturazione al saldo oltre interessi e rivalutazione monetaria.

3) Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa da attribuirsi agli avvocati antistatari per fattone anticipo, anche se il debitore paga nelle more del giudizio».

In data 25 gennaio 2024 depositava la propria memoria INPS, nella quale innanzitutto rilevava che, sulla base delle conclusioni rassegnate in sede di riassunzione, i ricorrenti agivano in questa sede solo per il ricalcolo dei ratei pensionistici e, quindi, dovevano intendere rinunciate le altre domande.

L'ente poi faceva presente che il ricalcolo delle pensioni, in considerazione

dei miglioramenti concessi dalla contrattazione collettiva, non dipende solo dall'ente previdenziale. Il ricalcolo può avvenire solo sulla base della trasmissione di una certificazione retributiva proveniente dal datore di lavoro.

A tal riguardo richiamava una circolare, la n. 26/2019, dalla quale si evince che sono gli enti datori di lavoro a trasmettere le informazioni necessarie per la riliquidazione del trattamento pensionistico e, in ogni caso, la riliquidazione della pensione sarebbe subordinata all'invio da parte degli Enti delle denunce contributive conseguenti alla corresponsione degli emolumenti arretrati.

Dell'avvenuto aggiornamento delle posizioni dei propri dipendenti gli enti datori di lavoro dovrebbero dare puntuale comunicazione alla Struttura dell'Istituto competente. Conseguirebbe a tale nuovo sistema, la cui finalità è quella di garantire essenzialmente al dipendente pubblico una posizione assicurativa completa, che i ritardi nei pagamenti delle riliquidazioni sarebbero imputabili agli enti datori.

In conclusione, INPS chiedeva il rigetto del ricorso e, in via subordinata, la condanna della PA datrice di lavoro a porre in essere tutte le attività propedeutiche alla sistemazione della posizione assicurativa del ricorrente e alla certificazione delle retribuzioni pensionabili.

In data 29 gennaio 2024 depositava la propria memoria il comune, che innanzitutto faceva presente che, sulla base delle domande riproposte in sede di riassunzione relativa al solo ricalcolo dei ratei pensionistici, lo stesso risulterebbe estraneo ad esse.

Inoltre l'amministrazione rappresentava di aver provveduto regolarmente al versamento dei contributi, per la quota di propria spettanza e precisava che gli

adempimenti di carattere informatico relativi all'inserimento dei dati aggiornati sulla piattaforma gestita dall'INPS non potrebbero essere svolti da questa Amministrazione in autonomia, necessitando dell'intervento dell'ente previdenziale che disciplina la procedura, che dovrebbe diramare opportune istruzioni. Tali istruzioni sarebbero state emanate solo con circolare intervenuta il 13 febbraio 2019 (atto ridepositato nel presente giudizio) e prima di tale data sarebbe stato impossibile procedere agli inserimenti di dati.

L'amministrazione avrebbe più volte sollecitato l'emanazione di tali direttive, proprio al fine di accelerare le complesse e farraginose procedure, massime per un ente delle proporzioni del Comune di Napoli, che gestisce migliaia di dipendenti e consequenzialmente di collocamenti in quiescenza, in un periodo nel quale, anche a seguito dei provvedimenti normativi che ridisciplinavano i requisiti per l'accesso ai benefici pensionistici, era avvenuto un vertiginoso aumento dei collocamenti a riposo. Tali solleciti non sortivano, però, alcun effetto. Pertanto, non ricorrendo alcun inadempimento relativo alla trasmissione dei dati riguardanti la posizione giuridico/contributiva della parte ricorrente, risulterebbe evidente come nessun addebito possa essere mosso al Comune di Napoli.

In via preliminare, il Comune chiedeva l'estromissione dal giudizio, ma in ogni caso nel merito riteneva che fosse insussistente un termine perentorio per porre in essere gli adempimenti richiesti, rappresentava che non vi era un'omissione contributiva e si difendeva anche in relazione alle domande riguardanti il TFS.

In conclusione, l'ente chiedeva di essere estromesso e, in subordine, di

accertare che non doveva svolgere ulteriori adempimenti allo scopo di soddisfare le riassunte domande giudiziali di controparte.

All'udienza del 7 febbraio 2024 il difensore dei ricorrenti si riportava al ricorso. Anche il difensore di INPS si riportava alla propria memoria, chiedendo di tener conto che il comune non avrebbe provveduto ad inviare i dati per consentire ad INPS la rideterminazione.

Al termine della discussione la causa era posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Innanzitutto, come rilevato dagli enti convenuti, occorre chiarire che questo giudizio ha ad oggetto la rideterminazione dei ratei pensionistici a seguito degli incrementi operati dal CCNL, ex artt. 64 e 65 CCNL del 2018, come da conclusioni rassegnate nel ricorso. Infatti i ricorrenti agivano in riassunzione, a seguito della pronuncia n. 2978/2020 del Tribunale di Napoli che declinava la giurisdizione in favore del giudice contabile, e riproponevano in questa sede solo le domande relative ai ratei della pensione.

2. Così perimetrato l'oggetto del giudizio, occorre rilevare che non sembra esservi contestazione alcuna sul diritto dei ricorrenti ad ottenere la rideterminazione della pensione. INPS infatti sostiene di non poter procedere alla stessa in mancanza della ricezione delle dati necessari da parte dell'amministrazione datrice di lavoro e, quest'ultima, sostiene di aver provveduto al pagamento dei contributi e di non aver potuto inserire i dati prima del 13 febbraio 2019, data nella quale era emanata la circolare con le relative istruzioni e di non essere incorsa in nessun inadempimento. Tuttavia

il comune non dava prova di aver inserito o comunque trasmesso i dati necessari. Era depositata unitamente alla memoria soltanto la comunicazione all'INPDAP relativa alla riliquidazione del TFS/TFR.

Posto che è pacifico fra le parti il diritto dei ricorrenti ad ottenere la rideterminazione dei ratei pensionistici e nessuna contestazione vi è sul pagamento dei relativi contributi, le amministrazioni devono porre in essere le attività di propria competenza.

La riliquidazione del trattamento pensionistico è articolata, in termini generali, in due segmenti procedimentali, di cui il primo in capo all'amministrazione datoriale, tenuta a fornire i dati relativi agli elementi retributivi aggiornati all'ente previdenziale, e il secondo in capo a quest'ultimo, tenuto a rideterminare conseguentemente la pensione.

Pertanto il comune deve provvedere alla comunicazione dei dati necessari relativi alla posizione dei ricorrenti e INPS deve provvedere al ricalcolo e al conseguente pagamento degli arretrati, maggiorati degli interessi e della rivalutazione monetaria, ove eccedente la misura degli interessi.

3. In considerazione del fatto che INPS può procedere ai propri adempimenti solo dopo che il comune abbia posto in essere i suoi, le spese sono liquidate forfettariamente in misura diversa per ciascuna amministrazione e in € 300 a carico del Comune e in € 200 a carico di INPS. Le spese sono da corrispondere ai difensori, dichiaratosi antistatari.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Campania in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando:

- dichiara il diritto dei ricorrenti al ricalcolo dei ratei pensionistici e dispone a carico del comune di Napoli e di INPS che ciascuno provveda, secondo le rispettive competenze come indicato in motivazione, alla rideterminazione dei ratei pensionistici e al pagamento degli stessi con gli arretrati, comprensivi di interessi e rivalutazione monetaria nella misura eventualmente eccedente gli interessi;

- condanna il comune di Napoli al pagamento di € 300 e INPS al pagamento di € 200 in favore dei difensori dei ricorrenti, dichiaratisi antistatari.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 7 febbraio 2024.

Il Giudice

Carola Corrado

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Napoli, 08.02.2024

DECRETO

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si dispone che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

Il giudice

